

ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STAZIONI DI RICARICA AD ACCESSO
PUBBLICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI COMO E NEL TERRITORIO
PROVINCIALE

(Contratto estraneo all’applicazione del d.lgs. 50 del 2016)

tra

L’**Automobile Club Como** (P.IVA 00224620138), con sede in Viale M. Masia 79, c.a.p. 22100, Como, di seguito “*Ente*”

e

... (P.IVA ...), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, in seguito “*Impresa*”

Premesso

- che l’Automobile Club Como ha pubblicato in data 04/11/2021 un avviso per svolgere una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs 50 del 2016 e delle Linee Guida ANAC n. 14;
- che tale consultazione è stata avviata rivolgendosi alle imprese ed ai professionisti del settore per l’individuazione di una soluzione tecnica per la realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare nel Comune di Como e nel territorio provinciale;
- che con delibera n. 7 del 31/03/2022 il Consiglio Direttivo ha autorizzato il Direttore alla redazione ed approvazione degli atti della procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- che con determina n. 39 del 23/09/2022 è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento in subconcessione della realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare nel Comune di Como e nel territorio provinciale;

- che il bando è stato pubblicato sulla GURI n. ... del ... e su quattro quotidiani;
- che con determina n. ... del ... la procedura è stata aggiudicata nei confronti di ...;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
- che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (*stand still*);
- che l'Impresa ha provveduto in data ... al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani;
- che il presente atto rappresenta un accordo quadro, in analogia con quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, quale contratto normativo i cui effetti si produrranno unicamente in seguito al rilascio del provvedimento di autorizzazione \ concessione da parte di ciascun comune indicato innanzi e secondo quanto specificato nel capitolato speciale;

tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Normativa applicabile e RUP

L'affidamento è regolato dal D.lgs. 50 del 2016 con riferimento agli articoli espressamente richiamati, ove applicabili, in quanto si tratta di un contratto estraneo all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Il RUP incaricato dall'Ente è il Direttore Dott. Roberto Conforti.

Il Responsabile del servizio indicato dall'Impresa, che dovrà rapportarsi con il RUP, è ...

Art. 3) Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in subconcessione della realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare nel Comune di Como e nel territorio provinciale, secondo le condizioni indicate nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica **(doc. b)** ed economica **(doc. c)** presentata in sede di gara.

La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dovrà essere effettuata nel territorio dei Comuni che abbiano sottoscritto con l'Ente l'accordo di cui all'art. 15 della Legge 241 del 1990 ed abbiano altresì provveduto alla adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico, alla data di stipula del presente accordo ed anche successivamente per tutta la durata del contratto.

Il contratto ha altresì ad oggetto la concessione del marchio "*ACI Como*" limitatamente alla sua riproduzione sulle colonnine di ricarica, secondo quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Ogni Colonnina di ricarica dovrà quindi essere riconoscibile attraverso la presenza del brand "*ACI Como – Comune di riferimento – Impresa*", secondo il layout presentato dall'Impresa concorrente in sede di gara.

Art. 4) Durata

La durata dell'affidamento è di cinque anni, a decorrere dal ..., fino al ...

Art. 5) Marchio ACI

L'Ente, per tutta la durata del contratto, concede in licenza all'Impresa l'uso del marchio "*AC Como*". La licenza d'uso del marchio è concessa non in esclusiva.

Art. 6) Tariffa riservata ai soci ACI

L'Impresa, per tutta la durata del contratto, si impegna a riservare a favore di tutti i soci ACI e dei residenti nel comune sul quale sono installate le colonnine di ricarica, una

percentuale di sconto pari al ... % sulla tariffa applicata all'utenza in genere, così come previsto dall'offerta economica presentata in sede gara.

Art. 7) Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che durante la realizzazione, installazione e gestione delle colonnine di ricarica, per tutto il periodo dell'affidamento.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Impresa consegna all'Ente polizza assicurativa rilasciata da (del n., con scadenza il ...) a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture **(doc. d)**.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 10.000.000 per sinistro.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con adeguati massimali.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono allegate al presente contratto. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte all'Ente alle relative scadenze.

Art. 8) Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto.

Art. 9) Spese

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'Impresa. Le parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d'uso, come da normativa vigente.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in modo virtuale con Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Como Prot. n. ... del ...

Art. 10) Trattamento dei dati personali

L'Automobile Club nomina l'Impresa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. e**), per l'ipotesi in cui la stessa dovesse trattare dati personali di titolarità dell'Automobile Club, pur dando atto che di regola l'Impresa stessa riveste il ruolo di titolare autonomo del trattamento per i dati personali riferiti ai propri clienti.

Art. 11) Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Como.

L'ENTE

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

Art. 1) Premesse

Art. 2) Normativa applicabile e RUP

Art. 3) Oggetto

Art. 4) Durata

Art. 5) Marchio ACI

Art. 6) Tariffa riservata ai soci ACI

Art. 7) Coperture assicurative

Art. 8) Divieto di cessione del contratto

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Art. 11) Foro competente

L'IMPRESA

ALLEGATI:

- a)** capitolato;
- b)** offerta tecnica;
- c)** offerta economica;
- d)** polizza assicurativa RCT dell'Impresa.
- e)** nomina responsabile del trattamento dei dati personali.

ALLEGATO E - AL CONTRATTO DI APPALTO

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Responsabile") ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità "Regolamento"), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante dell'Automobile Club

PREMESSO CHE:

1. l'art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche "Responsabile") è *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;
2. il Responsabile tratta dati per conto dell'Automobile Club;
3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR;
4. nell'ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l'esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, "Responsabile esterno", per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;
5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;
6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l'Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili" (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l'istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR *"Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche"*;
8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di "Ulteriori Responsabili del trattamento", informa il Responsabile interno di eventuali

modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l'atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;

9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l'Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,

NOMINA

l'affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD "ULTERIORI RESPONSABILI"

il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili del Trattamento" (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l'atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno dell'Automobile Club, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All'Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto.

Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. L'Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;

- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 "Sicurezza del Trattamento", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;

- per quanto concerne l'Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:
 - raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
 - assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
 - eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
 - garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
 - osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto

Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri server e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:

Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cui fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il “Registro del trattamento” se tenuto in base a quanto disposto dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.

In ragione dell’affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull’operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L’adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).